



POLITICA WHISTLEBLOWING

1. Premesse e destinatari

Accanto ai valori fondamentali e ai principi generali di rispetto delle leggi, di onestà e di trasparenza, correttezza e buona fede, Sesa S.p.A. (di seguito anche “Sesa” o la “Società”) pone in primo piano tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile, il benessere delle persone che lavorano e collaborano con la Società e la responsabilità dell’impresa nei confronti del territorio. La presente Politica Whistleblowing (di seguito anche “Politica”) definisce i principi, gli impegni e le regole comuni adottate da Sesa al fine di garantire un sistema di segnalazione efficace, sicuro e conforme alla normativa vigente in materia di whistleblowing.

Sesa promuove una cultura di integrità, legalità, trasparenza e responsabilità, incoraggiando la segnalazione di comportamenti illeciti o irregolari, assicurando la tutela delle persone segnalanti e prevenendo qualsiasi forma di ritorsione. La Politica è emanata in attuazione del d.lgs. 24/2023 e in coerenza con le Linee Guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nonché con il Codice Etico, i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 e gli altri presidi di governance del Gruppo.

I destinatari della Politica (di seguito “Destinatari”) sono persone fisiche che hanno ottenuto direttamente o indirettamente informazioni in merito a Violazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dipendenti, collaboratori, membri degli organi sociali e azionisti del Gruppo;
- dipendenti, collaboratori, membri degli organi sociali e azionisti di clienti, fornitori, subfornitori (inclusa tutta la catena di approvvigionamento) e altri partner commerciali (comprese le joint-venture);
- qualsiasi terzo affiliato alle persone menzionate in precedenza;
- comunità locali e membri delle organizzazioni della società civile (per es. ONG);
- più in generale, qualsiasi stakeholder del Gruppo.

1.1. Definizioni

Nell’ambito del presente documento devono essere considerate le seguenti definizioni:

- **Altri canali di Segnalazione:** divulgazione pubblica tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone; denuncia all’Autorità giudiziari;
- **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione;
- **Collegio Sindacale:** Organo di Controllo societario nominato dall’Assemblea dei Soci della singola società del Gruppo Sesa;
- **Facilitatore:** persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **OdV:** Organismo di Vigilanza ex art. 6 D.Lgs 231/01 della singola società del Gruppo Sesa eventualmente nominato;



- **Personale:** i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinino l'inserimento nell'organizzazione aziendale anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato delle società del Gruppo Sesa. Rientrano pertanto nella definizione di personale: i dipendenti, gli stagisti, gli agenti in attività finanziaria nonché i collaboratori esterni che hanno in essere con la Società un contratto nominativo e sono inseriti in maniera stabile nell'organizzazione aziendale;
- **Sistema Esterno:** sistema esterno gestito dall'ANAC finalizzato a permettere la segnalazione da parte del Personale di atti/fatti che possano costituire una violazione delle norme con impatto sulle attività della Società;
- **Sistema Interno:** sistema interno finalizzato a permettere la segnalazione da parte del Personale di atti/fatti che possano costituire una violazione delle norme con impatto sulle attività della Società;
- **Società:** Sesa S.p.A. e le sue controllate salvo il caso che quest'ultime non abbiano adottato, in considerazione delle proprie specificità organizzative, una propria specifica Politica Whistleblowing, la quale troverà in tal caso piena ed autonoma applicazione;
- **Soggetto segnalante o segnalante:** colui che effettua la segnalazione della violazione;
- **Soggetto segnalato o segnalato:** colui che è oggetto della segnalazione.

1.2. Principi generali

Sesa si impegna a rispettare i seguenti principi generali nella gestione del processo di Whistleblowing e richiede che i Segnalanti e le altre persone coinvolte li rispettino per quanto di competenza:

- **Principio di riservatezza:** Sesa garantisce la riservatezza dei Segnalanti, delle Segnalazioni e delle informazioni contenute al loro interno;
- **Principio di proporzionalità:** le indagini condotte da Sesa sono adeguate, necessarie e commisurate per raggiungere lo scopo delle stesse;
- **Principio di imparzialità:** l'analisi e il trattamento delle Segnalazioni vengono eseguiti senza soggettività, indipendentemente dalle opinioni e dagli interessi delle persone responsabili della loro gestione;
- **Principio di buona fede:** le tutele al Segnalante sono applicabili anche nei casi in cui la Segnalazione si riveli infondata, qualora sia stata fatta in buona fede (ovvero il Segnalante aveva motivi fondati di ritenere che le informazioni relative alle Violazioni fossero vere al momento della Segnalazione e che le informazioni rientrassero nell'ambito della Politica).

1.3. Contesto e obiettivi

Sesa, in linea con le vigenti disposizioni normative in ambito si impegna e promuove l'adozione di sistemi interni ed esterni finalizzati a permettere la segnalazione da parte del Personale di atti/fatti che possano costituire una violazione dell'attività sociale; ciò rappresenta anche un ulteriore meccanismo di monitoraggio della conformità alle normative in vigore.

I sistemi di segnalazione, interni o esterni, adottati dalle diverse società del Gruppo Sesa devono garantire la riservatezza e protezione del segnalante e del soggetto segnalato nonché tutelare il segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione; i dati personali sono trattati



esclusivamente per le finalità per le quali sono rilevati e/o per le quali sono gestiti. Tale protezione è estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il Facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione.

Le società del Gruppo Sesa adottano, quando dovuto o se del caso in forma volontaria, oltre ad un proprio Sistema Interno di segnalazione per qualsiasi violazione delle norme che possa avere impatto sulla Società, anche un Sistema Esterno individuato tra gli altri in quello messo a disposizione dall'ANAC come da *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali - procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”* approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023.

Si precisa che le segnalazioni sono destinate in via esclusiva al Responsabile del Sistema della singola società del Gruppo Sesa ed è facoltà del segnalante di rifiutare l’indagine da parte di Sesa S.p.A. nella qualità di capogruppo sulla condotta illecita denunciata. La responsabilità di mantenere la riservatezza della segnalazione, di fornire riscontro al segnalante e di intraprendere azioni correttive in relazione alla cattiva condotta segnalata resta sempre della singola società del Gruppo Sesa. Ciascuna di queste società deve istituire un proprio sistema interno di segnalazione che sia indipendente dal sistema centrale di segnalazione del gruppo e disponga di una capacità disponibile sufficiente per gestire le segnalazioni.

Questa Politica è quindi finalizzata a:

- disciplinare:
 - i canali di comunicazione, l'oggetto e le modalità di effettuazione delle segnalazioni, nonché le tempistiche, e il processo di gestione delle segnalazioni;
 - le condizioni per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e di quella altrimenti menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
 - la tutela del segnalante in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi legati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.
- contribuire a:
 - creare una cultura aziendale basata su trasparenza, integrità e fiducia;
 - coinvolgere tutti i dipendenti e i collaboratori del Gruppo Sesa in un’attività di contrasto all’illegalità, attraverso una partecipazione attiva e responsabile;
 - rimuovere i fattori che possono ostacolare o scoraggiare la segnalazione, come dubbi e incertezze sulla procedura da seguire.

1.4. Ambiti di Applicazione

Oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica¹ sono le informazioni sulle violazioni di normative nazionali e dell’Unione Europea. L’obiettivo perseguito è quello di incoraggiare segnalazioni, divulgazioni

¹ Il d.lgs. n. 24/2023 ha introdotto un’ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.



pubbliche o denunce, al fine di far emergere, e così prevenire e contrastare, fatti illeciti di diversa natura. Nella trattazione sull'ambito oggettivo rientrano anche le comunicazioni ad ANAC delle ritorsioni che coloro che hanno effettuato segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche ritengono di aver subito nel proprio contesto lavorativo.

Le norme da considerare sono innanzitutto quelle afferenti alle aree normative maggiormente rilevanti per la società nell'ambito della gestione del rischio di non conformità e nel Codice Etico della Società e delle altre Politiche adottate da Sesa. A titolo esemplificativo, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, quali: illeciti civili, illeciti amministrativi, condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001, dei sistemi di Gestione SA 8000 (Responsabilità Sociale), PdR 125:2022 (Parità di Genere), ISO 14001 e ISO 45001 (Ambiente e Sicurezza nei luoghi di lavoro), ISO 27001 (Sicurezza delle Informazioni), ed in generale illeciti penali e illeciti contabili.

Il whistleblowing non riguarda rimozioni di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle vigenti procedure aziendali in ambito.

1.5. Riferimenti interni ed esterni

- Codice Etico del Gruppo Sesa;
- Modello Organizzativo di Gestione e Controllo di Sesa S.p.A.;
- D.Lgs 231/01 *“Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche”*;
- D.Lgs 24/23 *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*;
- ANAC - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. (Delibera n°311 del 12.07.2023);
- *“Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione”*, approvate con Delibera n° 478 del 26 novembre 2025;
- Sistemi di gestione ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, PdR 125/2022 e SA 8000.

2. Descrizione del Processo

2.1. Responsabili del Processo

Il Responsabile del Sistema, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento del procedimento in conformità alle normative in vigore, è identificato, quando nominato, con l'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del d.lgs 231/01 della singola società del Gruppo Sesa. Il Responsabile del Sistema opera con il supporto dalle altre funzioni di controllo aziendali, in particolare delle funzioni Internal Audit e Compliance. Nel caso in cui la



segnalazione riguardi lo stesso Organismo di Vigilanza della Società tale ruolo è assunto dall'Organo Amministrativo della singola società del Gruppo Sesa interessata.

Nel caso in cui la Società non abbia nominato un proprio Organismo di Vigilanza ex art. 6 del d.lgs 231/01 o comunque lo stesso non sia in carica, il ruolo di Responsabile del Sistema è assunto dagli organi di controllo della singola società del Gruppo Sesa interessata (es. Internal Audit e/o Compliance anche sotto forma di comitato etico) o dalla diversa funzione allo scopo identificata dalla singola società del Gruppo Sesa nell'ambito della propria autonomia decisionale ed organizzativa. Anche in questo caso, nell'eventualità in cui la segnalazione riguardi il responsabile del sistema, tale ruolo è assunto dall'Organo Amministrativo della singola società del Gruppo Sesa interessata, salvo diverse previsioni procedurali assunte direttamente dalla Società.

2.2. Canali di Segnalazione

Il legislatore ha disposto che debbano essere approntati all'interno degli enti cui si applica la normativa appositi **"canali interni"** per ricevere e trattare le segnalazioni. Il ricorso a questi canali (Sistema Interno) viene incoraggiato, in quanto più prossimi all'origine delle questioni oggetto della segnalazione. La preferenza accordata ai canali interni si evince anche dal fatto che, solo ove si verifichino particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, allora i segnalanti possono fare ricorso al **"canale esterno"** attivato presso ANAC. La Società ha attivato apposita piattaforma informatica dedicata alle segnalazioni (anonime e non anonime), disponibile 24 ore al giorno 365 giorni all'anno che tiene traccia delle segnalazioni ricevute: <https://whistleblowing.sesa.it/>.

Come ulteriori canale alternativi, così come elencati dalle *"Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali - procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"* approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023, è possibile effettuare la segnalazione anche tramite: (i) **canale esterno** presso ANAC; (ii) divulgazione pubblica; (iii) denuncia all'Autorità giudiziari (Sistema Esterno). Canale esterno di segnalazione gestito dall'ANAC: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

2.3. Anonimato e trasmissione della Segnalazione

I Destinatari che vengano a conoscenza di Violazioni sono incoraggiati a segnalare i fatti, gli eventi e le circostanze correlate tempestivamente, in buona fede e a condizione di avere motivi fondati di ritenere che tali informazioni siano vere. Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente.

Le Segnalazioni devono essere il più dettagliate possibile, per fornire informazioni utili e adeguate che consentano la verifica efficace della fondatezza degli eventi segnalati. Se possibile e quando noto al Segnalante, la Segnalazione deve includere: a) nome e cognome e un recapito telefonico del segnalante; b) descrizione della presunta violazione commessa, fornendo una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; c) ove conosciuto, nome e cognome del soggetto che si presume abbia commesso la violazione; d) eventuale



dichiarazione circa la sussistenza di un interesse privato collegato alla segnalazione; e) ogni altra informazione utile a fornire riscontro in merito alla sussistenza dei fatti segnalati.

La piattaforma whistleblowing, raggiungibile all'indirizzo della singola società aderente, permette l'invio di **segnalazioni in forma anonima**. Il sistema è stato strutturato per garantire la sicurezza e l'anonimato del segnalante².

In alternativa, il segnalante effettua la **segnalazione tramite posta fisica**, anche in forma anonima, indirizzando la corrispondenza direttamente al "Responsabile del Sistema". In caso di comunicazione tramite posta, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale" e che, per garantire se del caso l'anonimato del segnalante, non sia indicato il mittente, non sia apposta sottoscrizione e non sia presente nella comunicazione o nella relativa busta esterna eventuale diverso riferimento personale che possa far risalire all'identità del Segnalante. Si precisa in merito che l'ANAC, nelle sue Linee Guida, suggerisce, ad esempio, di prevedere che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "*riservata al gestore della segnalazione*".

La segnalazione può essere effettuata anche **in forma orale**, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con il Responsabile del Sistema, che lo stesso dovrà garantire entro un termine ragionevole. Viene favorito, in rispetto delle disposizioni normative applicabili, il riscontro alle segnalazioni ricevute anche nel caso di segnalazioni ricevute in forma anonima, attraverso i mezzi più idonei individuati allo scopo dal Responsabile del Sistema. Per relativi indirizzi fisici o virtuali fare riferimento alla rubrica aziendale.

Ferma restando la preferenza per il Sistema Interno - come chiarito sopra - il decreto prevede per i soggetti del settore sia pubblico sia privato la possibilità di **effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno**. L'ANAC è competente ad attivare e gestire detto canale (Sistema Esterno) che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

È necessario, a prescindere dal canale utilizzato, che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

2.4. Verifica della segnalazione ricevuta

Il Responsabile del Sistema, entro cinque giorni dalla ricezione, verifica l'ambito normativo sottostante alla segnalazione; in caso di chiarimenti, contatta con immediatezza (di persona o per telefono) il segnalante (in caso di segnalazione non anonima) per poi procedere ai successivi adempimenti con la dovuta solerzia e comunque

² In questo caso, il segnalante riceverà un codice identificativo univoco della segnalazione con il quale potrà dialogare in anonimato tramite la piattaforma informatica con il Responsabile del Sistema. Il segnalante deve ricordarsi di conservare con cura il codice identificativo univoco della segnalazione, in quanto, in caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.



nei termini previsti dalle vigenti disposizioni applicabili. Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime e gestite conseguentemente.

Il Responsabile del Sistema può coinvolgere altri soggetti nel processo di verifica della segnalazione in rispetto delle vigenti disposizioni normative di riferimento con particolare riferimento ai diritti del segnalante e degli ulteriori soggetti coinvolti. A conclusione delle verifiche, il Responsabile del Sistema informa (di persona o per telefono) il segnalante in merito all'esito degli approfondimenti. Qualora si consideri opportuno informare il segnalato, il momento in cui questo verrà messo al corrente della segnalazione sarà valutato caso per caso, verificando se la segnalazione preventiva possa, o meno, inficiare le necessarie indagini per l'accertamento della segnalazione o se, invece, il coinvolgimento del segnalato sia necessario per l'indagine stessa.

Nel caso in cui la violazione segnalata esponga la Società a rischi significativi, il Responsabile del Sistema informa - fermi gli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante - con immediatezza il Presidente della Società nonché gli altri Organi Aziendali interessati, previa verifica della loro estraneità agli atti/fatti oggetto della segnalazione.

Tutta la documentazione cartacea/elettronica prodotta e/o ricevuta a seguito della segnalazione e durante lo svolgimento dell'indagine è conservata sotto la diretta responsabilità del Responsabile del Sistema in appositi archivi cartacei/elettronici ad accesso riservato. Tutti i soggetti coinvolti nelle attività adottano le maggiori misure di sicurezza al fine di assicurare la massima riservatezza dell'identità del segnalante e del soggetto segnalato: è pertanto vietato darne comunicazione a soggetti diversi da quelli espressamente previsti nel presente documento.

Il Decreto **vieta ogni forma di ritorsione nei confronti del segnalante**, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto ai soggetti tutelati. Gli atti ritorsivi adottati in violazione di tale divieto sono nulli. La stessa tutela si applica anche nei confronti dei facilitatori e degli altri soggetti assimilati al segnalante, già citati (es. colleghi di lavoro). Per ogni relativo dettaglio ed operatività si rinvia alla sezione whistleblowing del sito dell'ANAC www.anticorruzione.it, ed alle Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

2.5. Predisposizione della Relazione Annuale

Sulla base delle segnalazioni ricevute, il Responsabile del Sistema almeno annualmente redige una relazione sul corretto funzionamento del Sistema interno di segnalazione, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze delle attività svolte nel corso dell'anno a seguito delle segnalazioni ricevute. Predisposta la relazione, il Responsabile del Sistema la sottopone all'Organo Amministrativo, in persona dell'Amministratore Delegato, e, per informativa, se opportuno e anche solo per estratto, agli altri organi di controllo e alle altre funzioni interessate.





3. Tutela e responsabilità del Segnalante

3.1. Tutela del Segnalante

Un asse portante dell'intera disciplina del whistleblowing è rappresentato dal sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, tutele che – come già anticipatosi estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

Si prevede, a tutela del whistleblower, il **divieto di ritorsione** definita come *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*. Si tratta quindi di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. La ritorsione può essere anche *“solo tentata o minacciata”*.

Viene garantita la **riservatezza dell'identità del segnalante**. Ciò anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione. Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, quali quello di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, il decreto inoltre sancisce espressamente che le segnalazioni non possano essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito.

Al fine di garantire il **diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti** il legislatore ha previsto che l'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avvenga in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali. Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni che comportano un trattamento di dati personali deve inoltre avvenire in conformità alle vigenti disposizioni normative applicabili in materia. La tutela dei dati personali va assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il Facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto *“interessati”* dal trattamento dei dati.

Secondo quanto previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 24/2023, le persone segnalanti e gli altri soggetti di cui all'art. 3, co. 5, possono comunicare ad ANAC, tramite piattaforma informatica, le ritorsioni che ritengono di avere subito. In linea generale, quindi, alle segnalazioni di Whistleblowing ricevute e gestite da Sesa si applicano tutte le tutele previste dalla Normativa Whistleblowing, in particolare: tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e la confidenzialità delle informazioni; non divulgazione dell'identità del segnalante; tutela del segnalante contro qualsiasi atto ritorsivo in conseguenza della segnalazione; tutela del segnalato e delle persone menzionate nella segnalazione; tutela di terze parti eventualmente coinvolte nella segnalazione (facilitatori, colleghi).



3.2. Responsabilità del Segnalante

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante sono applicabili le sanzioni disciplinari nei termini previsti dal Modello Organizzativo di Gestione e Controllo adottato dalla società.

Empoli (FI), 12 marzo 2026

Sesa S.p.A.